

INPS

DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI

ROMA, 19 febbraio 1997

CIRCOLARE N. 37

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AL COORDINATORE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI

e, per conoscenza,

AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTE E AI MEMBRI DELCONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

OGGETTO:

Art. 3 della legge n. 151 del 20 maggio 1993. Contribuzione dovuta agli Enti bilaterali e retribuzione non corrisposta. Decadenza dal beneficio degli sgravi e della fiscalizzazione.

SOMMARIO:

Le imprese artigiane, rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali dell'artigianato, qualora non diano integrale attuazione agli istituti economici e normativi stabiliti dai CCNL medesimi, decadono dal beneficio degli sgravi e/o fiscalizzazione ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10 e art. 7 della legge n. 389/89.

I. NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI: CONTRIBUZIONE DOVUTA E RETRIBUZIONE NON CORRISPOSTA

2. INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI: DECADENZA DAGLI SGRAVI E/O FISCALIZZAZIONE EX ART. 6, COMMI 9 E 10, E 7 DELLA LEGGE N. 389/89. DECORRENZA E MISURA DELLE SANZIONI

3 MODALITA' OPERATIVE

Con le circolari n. 97 del 24 aprile 1993 e n. 131 del 2 maggio 1994 sono stati forniti chiarimenti ed istruzioni operative in merito alle disposizioni di cui all'art.3 del decreto legge 22.3.1993, n. 71, convertito nella legge n. 151 del 20 maggio 1993 che, ai fini della concessione delle agevolazioni per sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali, richiede alle imprese artigiane rientranti nella sfera di applicazione dei CCNL di categoria, l'obbligo dell'integrale rispetto degli istituti economici e normativi in essi contemplati.

Di conseguenza, l'inosservanza delle clausole contrattuali che impongono di contribuire al Fondo per il sostegno del reddito e, a quello per la rappresentanza sindacale, costituiti in seno all'Ente bilaterale paritetico, comporta per le imprese artigiane, rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali dell'artigianato, comprese quelle non iscritte alle associazioni firmatarie, l'esclusione dalle agevolazioni per fiscalizzazione e/o sgravi degli oneri sociali ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10 e dell'art. 7, comma 1 della legge 7.12.1989, n. 389, con applicazione dei criteri mitigatori introdotti dall'art. 4 della legge n. 151/93.

Si forniscono qui di seguito precisazioni ai fini dell'applicazione delle predette disposizioni.

I. NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI: CONTRIBUZIONE DOVUTA E RETRIBUZIONE NON CORRISPOSTA

Il regime del contributo dovuto dai datori di lavoro artigiani agli enti bilaterali, con riferimento al finanziamento del fondo per il sostegno del reddito, previsto dall'accordo interconfederale 4 maggio 1988 era stato, con la circ. n. 161 del 20 giugno 1991, fatto rientrare nella disciplina di cui al 4 comma dell'art. 9 bis della legge 1 giugno 1991, n. 166.

Ciò in quanto scopo di tale Fondo doveva essere quello di porre in essere, attraverso un sistema solidaristico tra imprese, interventi per consentire la corresponsione di trattamenti economici ai lavoratori in determinate situazioni di difficoltà delle aziende durante il processo produttivo e, di conseguenza, erano state ritenute assoggettabili a contribuzione ordinaria le erogazioni effettuate ai lavoratori dall'ente bilaterale e, al contrario, esenti dal contributo predetto di solidarietà del 10%, gli accantonamenti destinati al funzionamento del Fondo stesso.

Tuttavia, rispetto alla finalità mutualistica assegnata dagli accordi all'attività dei predetti enti, e' risultata in effetti prevalente quella della erogazione di prestazioni e servizi ai lavoratori ed alle imprese.

Lo stesso Ministero del Lavoro, in ordine alla natura delle prestazioni erogate ai lavoratori dai Fondi Bilaterali, ai fini delle agevolazioni in materia di contratti di solidarietà, previste dall'art. 5 comma 8, della legge 236/1993, come successivamente modificato dal comma 2 dell'art. 4 della legge n. 451/94, ha chiarito che tali Fondi sono soggetti erogatori di prestazioni, e che e' quindi estensibile alle prestazioni erogate dagli stessi la disciplina e il regime contributivo dei contratti di solidarietà. Deve essere pertanto affermato il principio che le quote degli accantonamenti effettuati ai suddetti Fondi, finalizzati agli interventi a sostegno del reddito del lavoratore, devono essere soggette al regime contributivo del 10% di cui all'art. 9 bis, secondo comma, della legge n. 166/1991.

Questo appare anche l'indirizzo degli Enti bilaterali che, in conformità dei propri regolamenti, si sono orientati in prevalenza per l'applicazione del 1 e 2 comma dell'art. 9bis.

Occorre peraltro sottolineare che il mancato versamento delle quote di accantonamento, sulle quali e' dovuto il contributo di solidarietà ex art. 9 bis della legge n. 166/91, deve essere considerata come ipotesi di "retribuzione non corrisposta", di cui alla previsione normativa dell'art. 6, comma a, lett. c) della citata L. n. 389/89, proprio perche' le predette quote hanno la funzione di concorrere alla determinazione del trattamento economico complessivo del lavoratore, per il tramite del Fondo.

2. INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI E ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI: DECADENZA DAGLI SGRAVI E/O FISCALIZZAZIONE EX ART. 6, COMMI 9 E 10 E 7 DELLA LEGGE N. 389/89.

Occorre anzitutto considerare che la disciplina in oggetto, per le aziende artigiane, iscritte e non iscritte alle associazioni firmatarie dei CCNL dell'artigianato, e' stata introdotta dal citato decreto legge n. 71/93, i cui effetti decorrono dal mese di marzo 1993.

Inoltre, ai fini degli adempimenti contributivi, si e' delineata una situazione nella quale, per i periodi anteriori ai suddetti chiarimenti ministeriali (interventuti in data 2 agosto 1994), si fa riferimento, di massima, al 4 comma del citato art. 9 bis mentre, per i periodi successivi, al 1 e 2 comma dello stesso articolo.

Le Sedi, pertanto, per quanto riguarda i criteri sanzionatori cui assoggettare le aziende artigiane che non abbiano osservato la normativa in esame, contenuta negli accordi stipulati ai vari livelli (nazionali e regionali), dovranno procedere come segue.

A. Periodi anteriori al 1 marzo 1993:

A/1 - Contribuzione dovuta dall'azienda al Fondo per la rappresentanza sindacale: l'inadempienza non comporta l'applicazione di sanzioni per i datori di lavoro;

A/2 - Quota di accantonamento dovuta dall'azienda al Fondo per il sostegno del reddito: l'omesso versamento della quota da parte dell'azienda al Fondo realizza l'ipotesi di violazione dell'art. 6, comma 9,

lett. c), della legge n. 389/89 e comporta, pertanto, la decadenza dal beneficio di sgravi e fiscalizzazione secondo le norme in vigore per tutto il periodo cui si riferisce la quota di accantonamento;

A/3 - Adempimenti contributivi

L'omessa denuncia delle somme, erogate a seguito dell'intervento del Fondo di sostegno, ai fini del versamento della contribuzione ordinaria, si configura come inadempienza nei confronti dell'INPS. Tale omissione comporta quindi la decadenza dalle agevolazioni predette ai sensi del citato art. 6, comma 9, lett. b), per ciascun mese in cui si e' verifica l'omessa denuncia. Nessuna conseguenza, ai fini del diritto alle agevolazioni stesse, potrà derivare qualora le aziende abbiano operato la denuncia all'Istituto delle quote di accantonamento versate al Fondo, ai fini del versamento del contributo di solidarietà.

B. Periodi decorrenti dal 1 marzo 1993 :

B/1 - Contribuzione dovuta al Fondo per la rappresentanza sindacale. L'omesso versamento della quota annuale determina la decadenza dagli sgravi e/o fiscalizzazione per l'intero anno cui si riferisce l'inadempienza contributiva, nei confronti del Fondo, senza possibilità di applicare i criteri mitigatori di cui all'art. 4 della legge n. 151/93.

B/2 - Quota di accantonamento dovuta al Fondo di sostegno del reddito.

L'omesso versamento al Fondo della predetta quota comporta la perdita delle agevolazioni in questione per violazione dell'art. 6, comma 9, lett. c), della legge n. 389/89.

B/3 - Adempimenti contributivi

1. Periodo 1.3.1993 - 31.7.1994.

Per tale periodo, si richiamano integralmente le norme di cui alla precedente lettera A, paragrafo A/3.

2. Periodi successivi al 31.7.1994.

Si configura inadempienza nei confronti dell'INPS l'omessa denuncia degli accantonamenti dovuti al Fondo di sostegno per il reddito, ai fini del versamento del contributo di solidarietà del 10%.

Tuttavia, ove da parte dei datori di lavoro siano già, stati effettuati gli adempimenti contributivi sulle somme erogate a seguito dell'intervento del Fondo di sostegno gli adempimenti stessi devono considerarsi esaustivi.

Del pari esaustivi potranno considerarsi gli stessi adempimenti che venissero effettuati, entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di diramazione della presente circolare, su erogazioni del Fondo intervenute dopo l'emanazione della circolare medesima.

3. MODALITA' OPERATIVE;

Ai fini del versamento del contributo di solidarietà del 10%, sulle quote degli accantonamenti effettuati ai Fondi Bilaterali, finalizzati agli interventi a sostegno del reddito, dovrà essere utilizzato il codice "M900" previsto dalla circolare n. 161 del 20 giugno 1991.

Eventuali sistemazioni riguardanti i periodi progressi dovranno essere effettuate con la procedura prevista per le regolarizzazioni contributive.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO